

REGOLAMENTO (CEE) N. 1193/90 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che occorre prevedere una procedura più semplice per la compilazione dell'elenco dei prodotti soggetti a norme comuni di qualità;

considerando che all'articolo 13 il regolamento (CEE) n. 1035/72 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 ⁽⁵⁾, prevede disposizioni relative alle organizzazioni di produttori;

considerando che per ovviare alle lacune constatate sul mercato agrumicolo in alcune regioni di produzione della Comunità è necessario prevedere condizioni supplementari per il riconoscimento delle organizzazioni di agrumicoltori; che tali condizioni sono atte a garantire che le organizzazioni contribuiscano, soprattutto grazie alla loro accresciuta efficienza, al ripristino dell'equilibrio tra la produzione e la domanda del mercato; che, a tal fine, fra tali condizioni occorre prevedere un concentramento globale dell'offerta ed una disciplina adeguata della produzione e dell'immissione sul mercato, nonché le disposizioni necessarie a garantire che le organizzazioni dimostrino di esercitare un'attività economica sufficiente; che allo stesso fine è necessario prevedere che nello statuto di tali associazioni figurino clausole precise che garantiscano ai produttori di esercitare il controllo sulle decisioni e sul funzionamento dell'associazione, nonché clausole che penalizzino le infrazioni alle regole previste; che è opportuno accordare alle organizzazioni di produttori già riconosciute un periodo di adeguamento alle nuove disposizioni; che occorre pertanto precisare che gli Stati membri sono tenuti a controllare che le organizzazioni di produttori si conformino all'intera normativa loro applicabile;

considerando che dall'esperienza acquisita emerge che gli agrumi ritirati dal mercato non sono, di solito, smerciati in base alle possibilità previste all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la raccolta degli agrumi è ripartita nell'arco dell'intera campagna; che è opportuno prevedere una struttura che permetta alle organizzazioni di produttori

di programmare, razionalizzare e controllare le operazioni di ritiro ove la situazione della produzione e del mercato lo esigano, nonché di migliorare le condizioni di ricorso alle possibilità di smercio a titolo gratuito;

considerando che a norma dell'articolo 15 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 possono essere autorizzati, a determinate condizioni, ritiri preventivi di mele e di pere; che a norma dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 15 bis il regime dei ritiri preventivi è applicabile fino al 30 giugno 1990 e la Commissione è tenuta a trasmettere al Consiglio, entro questa data, un rapporto sul funzionamento del regime; che dal rapporto che è stato redatto emerge che il regime dei ritiri preventivi ha ripercussioni benefiche sullo svolgimento delle campagne di commercializzazione dei rispettivi prodotti; che è pertanto opportuno renderlo permanente;

considerando che a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, dell'articolo 18, paragrafo 1 e dell'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72 i prezzi a cui i prodotti sono acquistati nel quadro degli articoli 19 e 19 bis e le compensazioni finanziarie versate nel quadro dell'articolo 18 sono calcolati in base al prezzo d'acquisto, previa applicazione di un coefficiente di adeguamento;

considerando che è necessario incoraggiare i produttori a conferire la produzione eccedente all'industria di trasformazione;

considerando che la diversa valorizzazione dei prodotti istituita dall'applicazione dei coefficienti di adeguamento è stata concepita in funzione del fabbisogno del mercato in termini di consumo di prodotti freschi e non è pertinente per prodotti conferiti all'industria di trasformazione;

considerando che non è più opportuno, di conseguenza, differenziare i prezzi di ritiro dei limoni a seconda dei calibri o dei tipi di condizionamento e che occorre prevedere che il prezzo di ritiro di questi prodotti corrisponda a quello di prodotti sfusi su un mezzo di trasporto senza distinzione di calibro;

considerando che i ritiri di agrumi in talune regioni, in particolare di mandarini e di limoni, hanno già raggiunto per alcune organizzazioni di produttori una percentuale molto alta della produzione commercializzabile dei loro soci; che il sistema dei ritiri è previsto come uno strumento eccezionale della gestione del mercato e non costituisce, di per sé, un modo di smercio; che occorre limitare la compensazione finanziaria prevista per tali ritiri quando risulti che un'organizzazione di produttori non ha conseguito la sua finalità essenziale che è di commercializzare la produzione dei propri soci; che è opportuno applicare tale provvedimento gradualmente, in modo da permettere alle organizzazioni di produttori con problemi di funzionamento di adeguarvisi;

⁽¹⁾ GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 62.⁽²⁾ GU n. C 96 del 17. 4. 1990.⁽³⁾ GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 34.⁽⁴⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.